



COMUNE DI DOMASO



COMUNE DI VERCANA

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO**

IN ATTUAZIONE DELL'ART. 81 DELLA L.R. 12/2005, DELLA D.G.R. N. VIII/7977 DEL 6 AGOSTO 2008
E DELLA D.G.R. N. VIII/8139 DEL 1 OTTOBRE 2008

Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 13.11.2008

Publicato all'albo pretorio dal 14.11.2008 per quindici giorni consecutivi
Entrata in vigore il 25.11.2008

Il Segretario comunale
(Dott.ssa Anna-Maria Guarino)





COMUNE DI DOMASO



COMUNE DI VERCANA

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO**

**IN ATTUAZIONE DELL'ART. 81 DELLA L.R. 12/2005, DELLA D.G.R. N. VIII/7977 DEL 6 AGOSTO 2008
E DELLA D.G.R. N. VIII/8139 DEL 1 OTTOBRE 2008**

Art. 1

ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 della L.R. 12/2005, della D.G.R. n. VIII/7977 del 6 agosto 2008 e della successiva D.G.R. n. VIII/8139 del 1 ottobre 2008 è istituita la "Commissione per il Paesaggio".

Art. 2

COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

La Commissione per il Paesaggio, che si andrà ad attivare con un'unica procedura, persegue l'obiettivo di emanare pareri, obbligatori e non vincolanti, ai fini del rilascio dei provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici.

Art. 3

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione per il Paesaggio è composta da n. 3 componenti, compreso il Presidente.

Il Presidente della Commissione è nominato tra i soggetti in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione e che hanno maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.

I componenti devono essere scelti tra i candidati che siano in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali.

I componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite al Comune.

Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per il paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio risulta dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.

I componenti della Commissione per il paesaggio non possono essere contestualmente membri della Commissione edilizia o di commissioni comunali operanti nel settore territoriale.

Art. 4

NOMINA DELLA COMMISSIONE

La Commissione per il Paesaggio è costituita e nominata dalla Giunta comunale con propria deliberazione a seguito di procedimento di selezione delle candidature da attuarsi da parte di un Responsabile del procedimento all'uopo nominato all'interno dell'amministrazione comunale.

Art. 5

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione è convocata dal suo Presidente secondo un calendario concordato, fatta salva la convocazione urgente per impellenti necessità con apposita comunicazione inviata, almeno tre giorni prima, a tutti i membri della Commissione.

Art. 6

QUORUM STRUTTURALE E FUNZIONALE

Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti della stessa, con obbligo della presenza del Presidente o suo delegato.

La Commissione esprime il parere obbligatorio a maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

I componenti della Commissione devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quarto grado.

Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

Art. 7

SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE

Il Responsabile dello svolgimento delle attività di istruttoria tecnico/amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica assicura l'attività di supporto tecnico-operativa della Commissione.

Il segretario della Commissione è nominato dal Presidente della Commissione e partecipa alle sedute della Commissione.

Il segretario procede all'invio delle convocazioni delle sedute della commissione predisponendo l'ordine del giorno e la documentazione da allegare alla seduta.

Il segretario per ogni seduta della commissione redige apposito verbale che deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi e dei pareri espressi, con l'indicazione se siano stati espressi all'unanimità o a maggioranza; in tal ultimo caso devono essere riportate nel verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.

Il segretario provvede inoltre alla raccolta e archiviazione dei verbali della commissione stessa.

Il processo verbale è sottoscritto dal Presidente della commissione e dal Segretario della stessa.

I pareri della commissione per il paesaggio debbono essere congruamente motivati, anche se favorevoli.

Art. 8 - ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE

Il Responsabile dello svolgimento delle attività di istruttoria tecnico/amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica predisponde l'istruttoria della pratica e la sottopone al previsto parere obbligatorio della Commissione

entro trenta giorni dall'avvio del procedimento o dalla data di ricevimento dell'eventuale integrazione documentale richiesta.

Il completamento del procedimento è normato dall'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 come rinnovellato dall'art. 4-quinquies della L. 129/2008.

Art. 9

TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

La Commissione per il Paesaggio è tenuta ed esprimere il proprio parere obbligatorio entro trenta giorni dal termine di cui all'articolo 8, salvo eventuali richieste di integrazioni documentali avanzate dalla Commissione o dal funzionario tecnico incaricato dell'istruttoria.

Art. 10

COMPENSI ED EVENTUALI RIMBORSI SPESA RICONOSCIUTI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ED EVENTUALI ISTRUTTORI ESTERNI

Ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., la partecipazione alla commissione è si intende a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute.

Nei casi di particolare necessità di istruttoria da parte di esperto/i esterni, il relativo rimborso spese quantificato verrà riconosciuto e liquidato ai soggetti individuati con specifico e separato atto.

Art. 11

DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI SUOI COMPONENTI

La durata in carica della Commissione corrisponde a quella del Sindaco e la stessa opera in regime di "*prorogatio*" fino alla nomina della nuova Commissione e comunque non oltre 90 giorni dalla data di insediamento della Giunta Comunale.

I componenti esterni della Commissione sono dichiarati decaduti qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della commissione o qualora si riscontrino eventuali inadempienze o negligenze perduranti.

Qualora uno dei componenti interni o esterni, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, si provvederà alla sua sostituzione con le procedure di cui all'articolo 4.

Art. 12

DOCUMENTAZIONE TECNICA

Alla domanda di rilascio di autorizzazione deve essere allegata la documentazione tecnica di cui all'accordo stipulato in data 04.08.2006 tra la Regione Lombardia ed il Ministero per i beni e le attività culturali, in via esemplificativa così composti:

1. Relazione paesaggistica;
2. Elaborati per la rappresentazione dello stato di fatto;
3. Elaborati di progetto.

Per la descrizione degli atti che compongono ognuna delle tipologie di elaborato si rimanda ai contenuti dell'accordo citato nel comma precedente, qui allegato quale parte integrante e sostanziale del presente regolamento (Allegato A).

In ogni caso la documentazione deve consentire un'adeguata valutazione della compatibilità paesaggistica dell'intervento a cui è riferito nello specifico il relativo parere.

E' fatta salva la possibilità che normative regionali o statali sopravvenute richiedano la presentazione di ulteriore documentazione.

Art. 13

SOPRALLUOGHI

E' data facoltà alla Commissione per il Paesaggio di eseguire sopralluoghi per la valutazione e l'espressione del parere di cui all'art. 81 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.

Art. 14

CRITERI DI VALUTAZIONE

La Commissione per il Paesaggio esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.

La Commissione, anche in riferimento agli artt. 146, 147 e 159 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., valuta gli interventi proposti in relazione:

- alla compatibilità con i valori riconosciuti dal vincolo e la congruità con i criteri di gestione del bene;
- al corretto inserimento nel contesto paesaggistico e ambientale, valutato nelle sue componenti compositive-qualitative, estetiche, percettive e visive anche in relazione alla finalità e funzionalità del progetto;
- alle misure prescrittive contenute nel sistema paesistico-ambientale del P.T.C.P. della Provincia di Como;
- alle disposizioni di carattere prescrittivo e di indirizzo contenute nel Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.);
- alle altre normative regionali o statali vigenti e/o sopravvenute ed inerenti la materia.

ART.15

LEGGI ED ATTI REGOLAMENTARI

Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate le norme:

- di cui al D.Lgs. n. 42/2004 (c.d. "Codice dei beni culturali e del paesaggio") e s.m.i.;
- di cui alla L.R. n. 12/2005 e s.m.i.
- di cui alle altre disposizioni regionali o statali vigenti e/o sopravvenute ed inerenti la materia.

ART. 16

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entrerà in vigore il decimo giorno successivo la data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

ART. 17

NORMA TRANSITORIA

Il presente regolamento non avrà efficacia per i procedimenti già in avviati alla data di entrata in vigore del medesimo.